



Dott.ssa Linda Solaro  
NOTAIO

Repertorio n.6261

Raccolta n.4750

VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA  
(13 maggio 2019)

Il giorno 13 (tredici) del mese di maggio 2019 (duemiladiciannove), alle ore diciassette e minuti trenta.

In Rimini, via Cesare Clementini n. 31, in una sala al piano primo, ove richiesto.

Avanti a me dottoressa Linda SOLARO, Notaio in Rimini, con studio ivi alla via IV Novembre n. 15, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini,

è personalmente comparso il signor

GNOLI Giuseppe, nato a Rimini (RN) il 2 gennaio 1944, codice fiscale GNL GPP 44A02 H294B, domiciliato per la carica presso la sede di cui infra, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società cooperativa

"FINTERZIARIO SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA"

con sede in Rimini (RN), via Cesare Clementini n. 31, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 01922120405, iscritta al numero RN-226574 del Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) presso la C.C.I.A.A. della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini ed al numero A118426 dell'albo cooperative nella sezione cooperativa a mutualità prevalente, autorizzato alla firma del presente atto in virtù di legge e del vigente statuto sociale.

Il comparso della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea della suddetta società cooperativa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Variazioni Statutarie (art.43);

2) Varie ed eventuali.

Aderendo io Notaio alla richiesta del comparso do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, a norma di legge e dell'art. 30 dello statuto e per unanime designazione degli intervenuti, il sovracomparso signor GNOLI Giuseppe il quale, verificata la legittimazione e l'identità personale dei presenti, constata e fa constatare:

a) che l'assemblea è stata convocata dal presidente del consiglio di amministrazione, in questi luoghi, giorno per le ore 17,30, in seconda convocazione, mediante avviso pubblicato sul giornale locale "Corriere Romagna" in data 3 maggio 2019 ed affisso nella sede sociale della società cooperativa dal giorno 18 aprile 2019;

b) che la prima convocazione fissata per il 12 maggio 2019 alle ore 8,00 è andata deserta;

c) che i soci sono complessivamente numero 3160 (tremilacentosessanta) di cui numero 3152 (tremilacentocinquantadue) iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e quindi aventi diritto di intervento e di voto ai sensi dell'art. 27 del vigente statuto sociale;

d) che i soci aventi diritto di voto presenti in assemblea sono 5 (cinque) come risulta dall'elenco con l'indicazione dei soci presenti che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", previa sottoscrizione del comparso e di

Registrato a RIMINI  
in data 21/05/2019  
al numero 5247  
Serie 1T

Iscritto presso il  
Registro Imprese  
ROMAGNA -  
FORLÌ-CESENA E  
RIMINI  
il 30/05/2019

me Notaio ed omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente che dichiara di conoscerne il contenuto, per formarne parte integrante e sostanziale;

e) che ai sensi dell'articolo 32) del vigente statuto sociale l'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati;

f) che per il consiglio di amministrazione è presente esso comparente quale presidente, Celli Vincenzo quale vice presidente ed il consigliere Mirco Pari;

g) che per il collegio sindacale è presente il presidente dr. MINOTTI Marcello mentre risultano assenti giustificati i sindaci Zavagli Gianluca e Fabbrì Stefano;

h) che nessuno dei presenti si è dichiarato non sufficientemente informato sull'argomento posto all'ordine del giorno, nè si oppone alla trattazione dello stesso.

Pertanto il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, sul sopra indicato ordine del giorno.

Prende la parola lo stesso presidente il quale espone all'assemblea i motivi che rendono necessaria la modifica dell'articolo 43 dello statuto sociale, al fine di adottare i parametri richiesti per la partecipazione ai bandi regionali. Quindi il presidente dà lettura agli intervenuti del suddetto articolo nella nuova formulazione dallo stesso proposta.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il presidente apre la discussione, dalla quale emerge l'orientamento favorevole dei soci alla proposta del presidente.

Il sindaco dr. MINOTTI Marcello a nome dell'organo di controllo dichiara che nulla osta all'adozione della proposta testè effettuata dal presidente.

L'assemblea della società cooperativa "FINTERZIARIO SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA", con il voto unanime di tutti i soci presenti espresso per alzata di mano, come accertato dal presidente

#### DELIBERA

- di modificare, come proposto dal presidente, l'articolo 43 dello statuto sociale del quale si approva il seguente nuovo testo:

*"ART. 43) Qualunque sia l'ammontare della riserva legale, deve essere a essa destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.*

*L'assemblea che approva il bilancio determina la destinazione degli utili residui.*

*E' fatto divieto alla società di distribuire avanzi di gestione, utili e riserve fra i soci di ogni genere e sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società, sia in caso di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.*

*Il patrimonio residuo è destinato a organismi non lucrativi aventi finalità analoghe e connesse a quelle delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, ovvero finalità disciplinate dalla legislazione vigente in materia di Confidi."*

A questo punto il presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto sociale con la modifica testè apportata; testo che io Notaio allego al presente verbale sotto la lettera "B", previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio ed omessane la lettura per volontà del comparente che dichiara di conoscerne il contenuto, per formarne parte integrante e sostanziale.

Su varie ed eventuali, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chie-

dendo la parola, il presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore diciassette e minuti cinquanta.


Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società cooperativa.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della Tabella allegato B al D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto ed in parte manoscritto, parte da me e parte da persona di mia fiducia, atto che steso su pagine cinque di fogli due leggo al comparente che lo approva e conferma e lo sottoscrive unitamente a me Notaio alle ore diciassette e minuti cinquantadue.

FIRMATO: GNOLI GIUSEPPE


LINDA SOLARO NOTAIO




**SOCI PRESENTI**  
 ASSEMBLEA STRAORDINARIA 13 MAGGIO 2019 ore 17,30 ( seconda convocazione)

N.	RAGIONE SOCIALE	FIRMA
	BAGNO SERGIO	<i>[Handwritten Signature]</i>
	CESCOT S.RL	<i>[Handwritten Signature]</i>
	CONFESERCENTI	<i>[Handwritten Signature]</i>
	SERV. CONFESERCENTI SRL	<i>[Handwritten Signature]</i>
	SILVAGMI (BAR STAZIONE EC. SAS)	<i>[Handwritten Signature]</i>

*[Handwritten Signature]*      *[Handwritten Signature]*





Allegato "B" al Repertorio n.6261/4750

## STATUTO

### TITOLO I

#### COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'

ART. 1) E' costituita una Cooperativa denominata "Finterziario Società Cooperativa di Garanzia", ed in forma più sintetica denominata anche FINTERZIARIO. La Società ha sede in Rimini.

In relazione agli scopi sociali potranno essere istituiti ed eventualmente soppressi, fuori dalla sede sociale, uffici o filiali con delibera del Consiglio di Amministrazione

ART. 2) La Cooperativa, che è basata sui principi della mutualità prevalente e non ha fine di lucro, ha lo scopo di :

a) prestare assistenza e consulenza ai soci, nella soluzione di operazioni attive e passive attinenti il credito anche in sede contrattuale e attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche.

Per il raggiungimento dei fini sociali la Cooperativa potrà aderire ad organismi di secondo grado e ad altre istituzioni similari per il potenziamento della propria attività. La Cooperativa può, inoltre, assistere i soci nella formulazione e documentazione delle richieste di credito di qualsiasi altra forma e tipo;

b) erogare contributi in c/interessi su operazioni a breve e medio termine, nonché su operazioni di prefinanziamento a medio termine;

c) partecipare alla costituzione di fondi mutualistici a garanzia di finanziamenti richiesti dai soci.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Cooperativa può compiere, in via strumentale e non prevalente, tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano ritenute dagli amministratori in rapporto diretto o indiretto con il proprio oggetto sociale.

Trattandosi di Cooperativa a mutualità prevalente, si prevede, in ossequio al disposto dell'art. 2514 del codice civile:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumento di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le risorse fra i cooperatori;

d) l'obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione.

La Cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ART. 3) La durata della Cooperativa ha termine al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte di dieci in dieci anni, con le formalità previste dalla legge.

### TITOLO II

#### PATRIMONIO SOCIALE

ART. 4) Il patrimonio della Cooperativa è costituito da:  
a dal capitale formato dalle quote, dell'importo di Euro 25,00 ciascuna versate dai soci;

b da donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni o privati;

c dai fondi rischi formati da contributi dello stato e di enti pubblici e dalla parte di utili non iscritta a riserva.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente alle prestazioni di garanzia rivolte al raggiungimento degli scopi sociali di cui al primo comma dell'art. 2.

ART. 5) La cooperativa risponde solo con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali.

ART. 6) Le quote sociali sono nominative. Ciascuna quota deve essere intestata ad un solo nome, non è frazionabile e non può essere ceduta ad un terzo che non sia socio della cooperativa.

Le quote possono essere trasferite, nei limiti di cui all'art. 10 per causa di successione, con effetto verso la Società, soltanto se l'erede sia socio, o avendo i requisiti di cui agli articoli 8 e 10, sia ammesso in qualità di socio.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, né possono essere acquistate dalla Società.

### TITOLO III SOCI

ART. 7) Il numero dei soci è illimitato.

ART. 8) Possono essere soci di Finterziario tutte le piccole e medie imprese (PMI) come definite dalla disciplina comunitaria nonché i liberi professionisti (che operino nella Regione Emilia Romagna o nelle regioni confinanti,) purchè non abbiano in corso procedure per concordato preventivo o per fallimento, né siano fallite e purchè il suo titolare non abbia riportato condanna a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

ART. 9) Soci promotori o sostenitori di Rimini.

Socio promotore è la Confesercenti di Rimini. Gli Enti promotori designano propri rappresentanti negli organi consortili così come stabilito negli articoli seguenti.

Possono assumere la veste di soci sostenitori quegli Enti, Istituti di Credito, Associazioni ed aziende che, pur non fruendo dei servizi della Cooperativa, concorrono al conseguimento delle sue finalità. Sulle domande di ammissione alla Cooperativa da parte degli enti sostenitori, decide il Consiglio di Amministrazione, che in caso di diniego dovrà motivare la decisione.

ART. 10) L'ammissione dei soci è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su domanda scritta degli interessati ed è annotata, a cura del Consiglio stesso, nel libro dei soci.

ART. 11) Il socio per entrare a far parte della Cooperativa deve sottoscrivere almeno una quota.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare che il socio dopo aver ottenuto garanzia fidejussoria, debba integrare le quote sottoscritte per l'adesione a socio, fino ad un massimo di un ventesimo del prestito nominale concesso.

Tali quote aggiuntive potranno essere rimborsate su richiesta entro 120 giorni ad adempimento avvenuto di tutti gli impegni.



ART. 12) Al socio, all'atto dell'iscrizione, può essere richiesta una tassa di ammissione il cui importo sarà determinato in modo forfetario dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 13) Il socio è tenuto ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali ed a favorire in ogni modo gli interessi della società.

ART. 14) La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte, recesso o per esclusione; essa deve essere annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

ART. 15) RECESSO. E' ammesso il recesso del socio che dovrà essere comunicato con lettera raccomandata A.R. al Consiglio di Amministrazione il quale deve deliberare entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, ed in tale caso spetta al socio la restituzione delle quote sociali sottoscritte, al netto di eventuali posizioni debitorie.

Il socio receduto non viene liberato dalle obbligazioni assunte fino a quando non siano trascorsi almeno diciotto mesi dal pervenimento alla Cooperativa della comunicazione di recesso. Nel caso in cui la predetta domanda di scioglimento dal vincolo consortile non fosse accolta, l'impresa associata potrà esercitare il diritto di recesso. In caso di perdita per qualsiasi motivo, della qualità di socio, l'interessato dovrà provvedere all'estinzione dell'eventuale finanziamento ottenuto con la garanzia della Cooperativa o comunque liberare la Cooperativa da ogni obbligo o responsabilità relativamente all'affidamento medesimo. Il diritto al pagamento degli importi non riscossi entro il quinquennio successivo alla data della loro esigibilità, si intenderà prescritto a favore della cooperativa.

ART.16) L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione:

- a) per mancato pagamento delle quote sottoscritte o per inadempienza di altre obbligazioni assunte verso la Cooperativa;
- b) per inosservanze gravi delle disposizioni dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) per cancellazione dal registro ditte tenuto presso la C.C.I.A.A..

E' comunque escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito o che sia reso insolvente per debiti garantiti dalla Cooperativa.

ART. 17) Le deliberazioni, prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo precedente, debbono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni successivi alla deliberazione. Il socio può proporre opposizioni davanti al Tribunale, a norma dell'art. 2527 del Codice civile.

ART. 18) Il socio escluso ha il diritto alla liquidazione delle quote sociali sottoscritte, al netto di eventuali posizioni debitorie. Il diritto al pagamento degli importi non riscossi entro il quinquennio successivo alla data della loro esigibilità, si intenderà prescritto a favore della cooperativa.

ART. 19) Il socio, che ha ottenuto garanzie dalla Cooperativa, non ha, quali che siano le circostanze di cui agli artt. 14 e 16, diritto alla liquidazione delle proprie quote prima di aver adempiuto a tutti gli impegni.

#### TITOLO IV OPERAZIONI

ART. 20) La Cooperativa può compiere soltanto operazioni per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2.

ART. 21) Il socio può ottenere dalla Cooperativa prestazioni di garanzia

soltanto dopo l'iscrizione al libro soci.

ART. 22) Le garanzie sono indipendenti e svincolate dalle quote sociali versate dal socio. Tuttavia nel deliberarne la concessione, si dovrà tener conto:

- 1) della situazione patrimoniale, anche extra aziendale, del titolare dell'impresa richiedente e delle prospettive in termini di reddito dell'impresa stessa;
- 2) della durata e natura dei crediti richiesti e delle garanzie che il socio offre;
- 3) dell'esposizione complessiva della Cooperativa per garanzie già prestate e delle richieste in corso di istruzione.

ART. 23) La Cooperativa può stipulare convenzioni con una o più aziende di credito e con altri enti sia per la concessione ai propri soci di crediti, per i quali essa rilascia prestazioni di garanzia, che la concessione di crediti per i quali contribuisca in conto interessi, per un importo massimo complessivo rapportato a venti volte il patrimonio sociale, risultante dal bilancio sottoscritto dal Presidente alla data in cui si concedono le garanzie.

ART. 24) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che ciascun socio, all'atto in cui chiede alla Cooperativa una prestazione di assistenza o di garanzia, versi un diritto fisso di segreteria a copertura delle spese necessarie. Inoltre il socio che abbia ottenuto il prestito richiesto potrà essere tenuto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, al pagamento di una provvigione che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 25) FUNZIONAMENTO DELLA GARANZIA

Le accertate eventuali insolvenze da parte delle imprese associate vengono coperte dalla Cooperativa, nei limiti della garanzia prestata.

ART. 26) GESTIONE CONTABILE

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Le disponibilità di denaro sono depositate presso uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio di Amministrazione, tenendo separate le disponibilità accantonate per il fondo rischi da quelle del fondo spese di funzionamento.

## TITOLO V

### ORGANI SOCIALI: A) ASSEMBLEA B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE C) COLLEGIO DEI SINDACI

A) ASSEMBLEA

ART. 27) Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio non amministratore né sindaco né dipendente della società o di società controllate. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute e non può esercitare il voto per più di due deleghe.

ART. 28) L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante avviso, che deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, pubblicato almeno otto giorni prima dell'adunanza in un periodico di categoria oppure mediante pubblicazione su un giornale locale.

Tale avviso, deve essere affisso in modo visibile nella sede sociale, almeno 15 giorni prima della convocazione.

ART. 29) L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura

dell'esercizio sociale. Essa ha i seguenti compiti:

- 1) discutere ed approvare il bilancio;
- 2) eleggere il Presidente, il Vice Presidente della Cooperativa, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, nonché i Sindaci.
- 3) prendere atto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e fissare direttive di massima per il Consiglio stesso;
- 4) trattare tutti gli argomenti di sua competenza per statuto e norma di legge.

L'ordine del giorno dell'Assemblea è fissato dal Consiglio di Amministrazione. I soci possono farvi iscrivere la trattazione di altri determinati argomenti, purchè la richiesta sia presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto e non oltre il decimo giorno da quello in cui ha avuto inizio la pubblicazione dell'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori .

ART. 30) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente sceglie, con l'approvazione dell'Assemblea fra i soci presenti, due scrutatori. In caso di Assemblea Ordinaria lo stesso Presidente deve farsi assistere da un segretario, designato dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale, mentre in caso di assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un Notaio.

ART. 31) Le assemblee ordinarie possono validamente deliberare, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può avere luogo nel medesimo giorno fissato per la prima. Le votazioni per le nomine alle cariche sociali hanno luogo a scrutinio segreto; le votazioni sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno si fanno per alzata di mano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati; in caso di parità di voti, la proposta messa in votazione si intende respinta. Per l'elezione delle cariche sociali, a parità di voti, è eletto il più anziano di età.

ART. 32) Le Assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando siano presenti o rappresentati, in prima convocazione almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto, presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati; in caso di parità di voti, la proposta messa in votazione si intende respinta.

Per deliberare lo scioglimento anticipato della Società è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi della totalità dei soci con diritto di voto.

#### **B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

ART. 33) L'Amministrazione è affidata al Consiglio composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea. Un membro del Consiglio di Amministrazione sarà designato dalla Confesercenti di Rimini. Può, inoltre, far parte del Consiglio un rappresentante di ciascun Ente Pubblico che partecipi all'incremento del patrimonio sociale.

In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei sindaci è riservata all'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 2542 del codice civile. I membri elettivi del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti una o più volte per un uguale periodo. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione componenti fra loro parenti o affini fino al terzo grado di incluso.

ART. 34) Gli Amministratori devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini sino al terzo grado.

ART. 35) Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta ogni tre mesi o quando il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, oppure ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri o il presidente del Collegio Sindacale.

L'avviso di convocazione è spedito almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni. Il Consiglio può valersi dell'opera di un segretario di propria nomina.

ART. 36) Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei componenti, non ammettendosi deleghe.

ART. 37) Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni, per la gestione della Cooperativa, che non sono riservate per legge, all'Assemblea dei Soci.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio di:

- a) accettare donazione, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dello stato e di altri Enti Pubblici per la costituzione del fondo di riserva, o per fronteggiare a spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una modifica dello Statuto;
- b) decidere sulle domande avanzate dalle imprese associate per concessione della garanzia della Cooperativa sui fidi bancari nonché per l'ammissione ad altri benefici previsti, in particolare per quanto riguarda contributi in conto interessi;
- c) adottare eventuali regolamenti interni per il funzionamento della cooperativa;
- d) approvare la convenzione da stipulare con gli Istituti di Credito per la concessione dei fidi, determinando l'importo massimo dei finanziamenti garantiti della Cooperativa, il rapporto tra ammontare globale dei finanziamenti garantibili a monte delle obbligazioni nonché la quota di rischio a carico della Cooperativa per le operazioni dalla stessa garantite;
- e) decidere la convocazione dell'Assemblea;
- f) decidere insindacabilmente sulla esclusione delle imprese a norma del precedente art. 16;
- g) approvare il rendiconto annuale prima di sottoporlo alla approvazione dell'Assemblea e di porlo a disposizione degli Associati almeno quindici giorni prima della data di convocazione della stessa;
- h) determinare l'importo massimo dei finanziamenti garantiti dalla Cooperativa;
- i) autorizzare il Presidente alle spese necessarie per il normale

funzionamento della Cooperativa;

l) autorizzare il Presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti della Cooperativa;

ART. 37BIS) Il Consiglio esamina, accoglie in tutto o in parte, respinge le domande di prestazione di garanzia presentate dai soci. Tale compito può essere delegato ad un apposito COMITATO TECNICO, composto dal Presidente e da altri quattro membri nominati dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato tecnico può deliberare, su delega del Consiglio di Amministrazione, sull'ammissione e sul recesso da socio.

Ulteriori funzioni possono essere delegate allo stesso, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato tecnico deve deliberare all'unanimità, nel caso in cui l'unanimità non sia raggiunta la pratica viene sottoposta al Consiglio di amministrazione per il riesame e la decisione.

ART. 38) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Cooperativa e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, vigila sulla conservazione e tenuta dei libri prescritti.

Il Presidente, in caso di dimissioni, in assenza o impedimento, è sostituito, dal Vice Presidente, che a sua volta, può essere sostituito per gli stessi motivi, dal Consigliere più anziano.

ART. 39) I membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico, possono percepire un gettone di presenza che verrà determinato dall'Assemblea dei soci. Compete al Consiglio di Amministrazione autorizzare il rimborso delle spese vive sostenute dai Consiglieri o da altri per l'espletamento delle loro mansioni.

#### C) COLLEGIO DEI SINDACI

ART. 40) Il Collegio Sindacale si compone di 3 sindaci effettivi, e di due supplenti, scelti tra gli Iscritti nel registro dei revisori.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere scelti anche fra non soci. Essi sono rieleggibili.

Rimane in capo al Collegio Sindacale sia il controllo contabile nonché il controllo di legalità.

ART. 41) - Non sono eleggibili alla carica dei Sindaci, o, se eletti, decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado e coloro che hanno nella Società un rapporto continuativo di prestazioni di opera retribuita.

I Sindaci di nomina Assembleare possono percepire un gettone di presenza che verrà determinato dall'Assemblea dei soci.

#### TITOLO VI

#### BILANCIO

ART. 42) Il bilancio, comprendente l'esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione e i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, nella sede della società, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato, perché i soci possano prenderne visione.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per

l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

ART. 43) Qualunque sia l'ammontare della riserva legale, deve essere a essa destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

L'assemblea che approva il bilancio determina la destinazione degli utili residui.

E' fatto divieto alla società di distribuire avanzi di gestione, utili e riserve fra i soci di ogni genere e sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società, sia in caso di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

Il patrimonio residuo è destinato a organismi non lucrativi aventi finalità analoghe e connesse a quelle delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, ovvero finalità disciplinate dalla legislazione vigente in materia di Confidi.

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ART. 44) - Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

FIRMATO: GNOLI GIUSEPPE

LINDA SOLARO NOTAIO